



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA NUMERO 11 DEL 27/01/2026

OGGETTO:

Manutenzione dell'orologio civico annualità 2026. Determinazione a contrarre e affidamento diretto. CPV: 50432000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di orologi. Gara #243. CIG: BA24C21B66. Ditta OROLOGI DA TORRE CAMPANE JEMINA di IEMINA ROBERTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- nel Comune di Genola, l'orologio del campanile della chiesa parrocchiale ha avuto storicamente la funzione di utilità pubblica di segnalare l'ora esatta agli abitanti, e quindi di svolgere la mansione di “orologio pubblico”, in quanto non esistente un altro orologio posto su un immobile pubblico visibile da tutti;
- l'art.197 del R.D. 4/02/1915 n.148 di approvazione del T.U. 1915, prevedeva che le spese dei comuni si distinguessero in obbligatorie e facoltative; l'art. 198 elencava dettagliatamente le spese obbligatorie, senza fare cenno alcuno alla manutenzione degli orologi pubblici, l'art.199 precisava che le spese facoltative erano quelle non contemplate nell'articolo precedente (198). Di analogo tenore le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 90,91 e 92 del R.D. 3/03/1934 di approvazione del T.U. del 1934. Poiché le spese in questione non figuravano nel novellato elenco contenuto nell'art.91, si desume che la spesa per la manutenzione degli orologi pubblici, nella previgente legislazione degli enti locali, fossero connotate come spesa facoltativa;
- la distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative risulta definitivamente abrogata nel nuovo ambito ordinamentale contabile degli enti locali. La citazione della fonte anteriore risulta comunque utile, laddove all'art.312 del R.D. 383/1934 chiarisce che “le spese facoltative dei Comuni e delle Province devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini delle rispettive circoscrizioni amministrative”;

- nello schema di bilancio ANCI adottato in vigenza del DPR 19/06/1979, n.421 prima del D.Lgs. 25/02/1995, n.77 recante il nuovo ordinamento contabile degli enti locali, poi confluito nel TUEL 267/2000, le spese per gli orologi pubblici figuravano nella parte corrente nella Sez 1^ “Amministrazione Generale” alla Rubrica 106 “Gestione e conservazione del patrimonio disponibile” al cap.113-60 col codice 120106;
- nell’archivio comunale non è stata trovata un atto o documento ove venissero formalizzati i rapporti tra Comune e Parrocchia per la gestione dell’orologio pubblico;
- nella contabilità pubblica del Comune si può rilevare la consuetudine negli ultimi 50 anni da parte dell’Amministrazione comunale di accollarsi le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’orologio pubblico posto sul campanile della Parrocchia;
- è intenzione dell’Amministrazione, ai fini di utilità pubblica, riproporre tale consuetudine al fine di mantenere il regolare funzionamento dell’orologio “pubblico”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione annuale dell’orologio civico posto sul campanile della chiesa parrocchiale del capoluogo, al fine di garantirne il corretto funzionamento e la continuità del pubblico servizio;

ATTESO che per l’acquisizione di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di assegnare a sé il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

VISTO il preventivo predisposto dalla ditta OROLOGI DA TORRE – CAMPANE JEMINA di IEMINA ROBERTO, con sede in Mondovì (CN), via Soresi 16, P.IVA 03916990041, recepito al Protocollo Comunale in data 17/12/2025 al n. 6948, dell’importo di € 154,00 oltre IVA 22%, relativo al servizio di manutenzione annuale dell’orologio civico per l’anno 2026;

DATO ATTO

- che trattandosi di appalto di servizi d’importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell’art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento dell’appalto in oggetto;
- che l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che per l’affidamento dell’appalto in oggetto, di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l’obbligo ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);
- che la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**;
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all’indirizzo <https://genola.tuttogare.it/>;

CONSIDERATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del suo valore stimato;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e secondo i chiarimenti ministeriali del 26 febbraio 2024, per i servizi di natura non intellettuale la stazione appaltante è tenuta a individuare il contratto collettivo nazionale applicabile;
- che l'attività oggetto dell'appalto è riconducibile al codice ATECO 33.14.00 – Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, e rientra nel CCNL Metalmeccanici Artigianato, come da archivio CNEL;
- che tale CCNL è stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituisce il riferimento per la corretta esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto – di importo non rilevante e già accessibile alle micro, piccole e medie imprese – non è stato suddiviso in lotti in quanto le prestazioni sono tra loro strettamente connesse e devono essere eseguite da un unico operatore economico;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in merito al controllo del possesso dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00;

ACQUISITA in data 26/01/2026 prot. n° 509 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della predetta ditta circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento di che trattasi, anche ai fini della documentazione delle esperienze pregresse in materia;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni presentate, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che è possibile derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, l'esecuzione della presente appalto non comporta interferenze tra le attività dell'appaltatore e quelle dell'Amministrazione: pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza da rischio interferenziale;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

RITENUTO di affidare il servizio sopra specificato al succitato operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

REPUTATO, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in argomento, di non richiedere cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, consistente in un apposito scambio di lettere;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 *ex art.* 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 01/04/2025;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione, come modificato dal Decreto Sindacale n.1 del 12/01/2026;

DETERMINA

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dell'appalto in oggetto;

DI AFFIDARE, alla ditta OROLOGI DA TORRE – CAMPANE JEMINA di IEMINA ROBERTO via Soresi 16 – Mondovì (CN) P.IVA 03916990041 – C.F. MNIRRT62T20F351P il servizio di manutenzione dell'orologio civico – annualità 2026, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 154,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 187,88;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 187,88 al capitolo 1072/95 del Bilancio di Previsione 2026–2028, esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario corrente e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12 del corrente anno;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI NOMINARE direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, tecnico comunale;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- fine da perseguire: acquisizione del servizio specificato in premessa;
- oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- clausole essenziali:
 - a. il servizio, salvo proroghe, dovrà essere espletato **entro il 31/12/2026**;
 - b. le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.E.C. che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso;
 - c. l'operatore economico non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione contrattuale, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito;
 - d. il pagamento avverrà in un'unica soluzione, al termine del conferimento del servizio in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica (codice univoco: **UFGM6T**) debitamente controllata dal direttore dell'esecuzione e previa positiva acquisizione del DURC;
 - e. l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti;
 - f. la Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.: in particolare l'appaltatore è obbligato ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi verranno comunicati al Comune prima dell'avvio del servizio. Inoltre l'appaltatore assume, con l'accettazione del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ad alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - g. la ditta è obbligata ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - h. la ditta è obbligata a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per

iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione;

- j. l'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge;
- k. ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l. non espletando il servizio oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo del presente affidamento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. La mancata consegna dopo 30 (trenta) giorni dal termine previsto dal presente atto costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi;
- m. l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non svolga le prestazioni a regola d'arte;
- n. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni indicate nell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023;
- o. L'appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:
 - rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel DUVRI, se redatto;
 - porre sui luoghi di svolgimento del servizio, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
 - ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento del servizio od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
 - concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
- p. è sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell'Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dal presente appalto;
- q. l'appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- r. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del presente affidamento;
- s. eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cuneo essendo esclusa ogni procedura arbitrale;
- t. per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che il contratto di appalto, di importo inferiore ad € 40.000,00 (opzioni e/o rinnovi inclusi), è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "Venere" al Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 27/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno